

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2643 DI INIZIATIVA DELL'ON. ALFREIDER ED ALTRI CONCERNENTE LE MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL IN MATERIA DI TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA LADINA****Roma, 1.03.2017**

Ci presentiamo in nome dell'Union Generela di Ladins dla Dolomites, associazione socio-culturale rappresentativa delle cinque valli ladine di Badia, Gardena, Fassa, Livinallongo del Col di Lana, Colle di Santa Lucia e Ampezzo, territorio ladino suddiviso in 19 comuni e 3 diverse province.

Io rappresento l'associazione in qualità di presidente, mentre il dott. Rossi è qui presente quale mio collaboratore, in quanto giurista ed esperto nel diritto dei gruppi e delle minoranze.

Con riguardo all'odierna audizione vogliamo esprimere quanto segue.

Innanzitutto preme rimarcare la perdurante disparità di tutela e di trattamento nei confronti della minoranza ladina, ripartita tra due diverse Regioni (Trentino Alto Adige-Südtirol e Veneto) e tre diverse Province (Trento, Bolzano, Belluno), nonché all'interno della medesima Regione Trentino Alto Adige - Südtirol tra le due province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo spesso strumentale di questa minoranza per le autonomie provinciali - dotate di strutture ed ordinamenti differenti -, l'isolamento politico ed amministrativo tra le tre Province hanno spinto l'intera minoranza verso la divisione e la separazione politico sociale e quindi verso una più facile assimilazione linguistica e culturale.

Nonostante la solenne dichiarazione nelle norme introduttive dello statuto di autonomia, il raggiungimento di un'effettiva parità di trattamento per la minoranza

linguistica ladina rimane ancora un miraggio, vista l'attuale tripartizione politico-amministrativa della medesima. A riprova di ciò, ne è lo stesso disegno di legge costituzionale a firma dell'on. Alfreider ed altri che cerca di superare alcune discriminazioni, ormai in atto da oltre 50 anni. Nonostante la bontà di tale sforzo di alcuni parlamentari, le insufficienze e le incongruenze dello statuto nei confronti dei ladini sono assai di più e per conseguire una tutela sostanziale della minoranza sarebbe necessario un intervento di ben più consistente portata.

Fra le misure più importanti annoveriamo:

1. L'unificazione del territorio ladino dolomitico nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'opportuna aggregazione dei tre comuni bellunesi di Livinallongo del Col di Lana, Colle di Santa Lucia e Cortina di Ampezzo. Tutto ciò al fine di rispettare l'inequivocabile e netta volontà della popolazione ladina dei tre comuni, per come è emersa all'esito del referendum del 28/29 ottobre 2007 indetto ai sensi dell'art. 132, secondo comma della Costituzione;
2. La normalizzazione ed ufficializzazione più estesa della lingua ladina;
3. Il raccordo e la collaborazione tra le varie Province circa la lingua ladina in materia di istruzione, per le scuole di ogni ordine e grado, e di formazione del personale docente;
4. Una maggiore autonomia amministrativa, gestionale per gli affari più sensibili ed importanti della minoranza;
5. La garanzia di un'adeguata partecipazione e rappresentanza nei Consigli e nelle Giunte provinciali e regionali, nonché nel Parlamento italiano.

Queste aspettative dovrebbero formare oggetto di un progetto ben più ampio, anch'esso disciplinato con norme di rango costituzionale, che si spera possa concretizzarsi a breve.

Oggi rivolgiamo la nostra attenzione al disegno di legge costituzionale n. 2643 per come approvato dalla Camera dei Deputati. Come accennato, questo disegno è volto a colmare qualche lacuna, ma anche a superare le discriminazioni esistenti. Esso si limita essenzialmente a permettere o a facilitare l'accesso dei ladini a taluni organi della provincia di Bolzano, quali le vicepresidenze della Giunta provinciale e degli enti intermedi (comprensori, consorzi di servizi), la commissione di bilancio, i ruoli della magistratura, il Consiglio di Stato e le commissioni per le norme di attuazione dello statuto.

Particolare pregio assume la norma ad hoc per il Comun General de Fascia, per quanto riguarda la popolazione ladina residente nella provincia di Trento.

Per contro, una delle previsioni più importanti, ossia l'accesso dei ladini al TAR Sezione Autonoma di Bolzano, è stata ritirata, senza tener conto della particolare importanza che ha tale organo giurisdizionale. Sul punto, va rammentato il particolare ruolo del TAR, soprattutto quanto è chiamato a dirimere le questioni di parità fra i gruppi linguistici e a decidere sulle questioni del bilancio provinciale.

Ragguagliato alle reali necessità, il disegno di legge costituzionale n. 2643 appare sinceramente un po' impoverito, ma rappresenta comunque un'opportunità di miglioramento della situazione dei ladini, soprattutto se il Senato vorrà accettare alcune proposte emendative e migliorative del testo approvato dalla Camera.

Quanto appena detto, vale, a maggior ragione, per il disegno di legge costituzionale n. 31, ancor più parco nelle proprie disposizioni.

Da parte nostra chiediamo ai gruppi parlamentari e al Senato della Repubblica:

1. (Si confronti l'art. 2 degli emendamenti in allegato) di non abbandonare il sistema proporzionale netto per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano essendo esso una garanzia per i gruppi linguistici, per i gruppi politici minori, in quanto conforme all'intero sistema proporzionale vigente in provincia di Bolzano e alla sentenza n. 356/1998 dalla Corte costituzionale;
2. (Cfr. l'art. 4) di dare più valenza e coerenza alla partecipazione dei ladini agli organi provinciali, in particolar modo consentendo la partecipazione di diritto del gruppo ladino alla giunta provinciale di Bolzano e anche a quella di Trento;
3. (Cfr. l'art. 6) - nuovo rispetto al disegno di legge n. 2643 - di facilitare l'accesso dei ladini agli enti locali con la facoltà di derogare alla rigida proporzionalità;
4. (Cfr. l'art. 8/bis) - anch'esso nuovo - di reintrodurre la norma sull'accessibilità dei ladini al Tar - Sezione Autonoma di Bolzano sulla falsariga delle proposte originarie, con l'obbligo del concorso pubblico per la nomina a giudice;
5. (Cfr. l'art. 8/ter) - nuovo - di estendere al gruppo linguistico ladino quanto già previsto dall'art. 101 dello statuto per i cittadini di lingua tedesca;

6. (art. 10) di adeguare la formulazione dell'attuale art. 102 dello statuto alla reale situazione, in quanto la minoranza linguistica ladina esistente è da considerarsi unita ed unica. In ragione di ciò non ha alcun senso parlare di "popolazioni", bensì di "popolazione";

7. di sancire il diritto e non solo la facoltà in mano alla maggioranza di partecipare alle commissioni per le norme di attuazione dello statuto.

8. Chiediamo che venga mantenuto l'art. 10 del disegno di legge costituzionale n. 2643 riguardo al Comun General de Fascia, contrariamente all'espunzione fatta ad opera dell'altro disegno di legge costituzionale n. 31.

Ringraziamo cordialmente dell'invito all'odierna audizione e restiamo a disposizione per ogni domanda o chiarimento.

Esprimiamo sin d'ora la nostra gratitudine per quanto il Senato intenderà approvare in tutela della minoranza linguistica ladina.

Milva Mussner - presidente dell'U.G.L.D.


MILVA MUSSNER
Via Dörmanns
Città di Ladins
I - 39040 ORTISEI

dott. Andy Rossi - giurista, collaboratore dell'U.G.L.D.



Si allegano gli emendamenti formalmente riferiti al disegno di legge costituzionale n. 2643.

**PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2643,
IN MATERIA DI TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA LADINA**

1. ALL'ART. 2

"Le modifiche agli artt. 47 e 48 dello Statuto approvate dalla Camera sono stralciate.

Il secondo comma dell'art. 48 dello Statuto è sostituito dai seguenti:

"Un seggio del consiglio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, Santa Cristina di Val Gardena, Ortisei e con le frazioni ladine Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, territorio ove è insediato il gruppo linguistico ladino.

L'attribuzione del seggio avviene secondo le norme stabilite con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 47".

2. ALL'ART. 4

"L'art. 50 dello Statuto quale risultante dal testo approvato dalla Camera è modificato come segue:

- "nel primo comma di cui alla lettera a) n. 2 sono stralciate le parole "quando uno dei suoi componenti appartengono a tale gruppo";
 - dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c):
- "c) al terzo comma, le parole "può essere" sono sostituite con la parola "è".

3. ALL'ART. 6

"All'art. 62, primo comma dello Statuto è aggiunto il seguente periodo:

"A tal fine è consentito derogare alla composizione proporzionale fra i gruppi".

4. NUOVO ART. 8BIS

“Il primo comma dell’art. 91 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Nella Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano sono nominati, in ugual numero, appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano. Nell’ambito di queste nomine, un posto è alternativamente attribuito, con continuità, ad un appartenente al gruppo linguistico ladino, il quale può assumere anche la carica di Presidente in sostituzione di uno degli altri gruppi. Gli eventuali posti vacanti di giudice della Sezione sono occupati mediante concorso pubblico, salva la ripartizione fra i gruppi”.

5. Nuovo art. 8ter

“All’art. 101 dello Statuto è aggiunto il seguente secondo comma:

“Nella Provincia di Bolzano le amministrazioni devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua ladina e nei territori ove è insediato il gruppo linguistico ladino, anche la toponomastica ladina, se la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza e approvata la dizione.”

6. All’art. 10

“Il primo comma dell’art. 102 dello Statuto è modificato come segue:

“Le parole “le popolazioni ladine” sono sostituite con le parole “la minoranza linguistica ladina”; dopo le parole “hanno diritto” sono inserite le parole “all’insegnamento e all’uso della propria lingua”.

Alla fine del primo comma è aggiunto quanto segue:

“Ai sensi del presente Statuto, per “minoranza linguistica ladina” si intende la popolazione ladina che risiede nei territori coincidenti con quello dei seguenti comuni:

a) per la Provincia autonoma di Trento, i comuni di Moena, Soraga, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei;

b) per la Provincia autonoma di Bolzano, i comuni di Corvara, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, Ortisei, S. Cristina di Val Gardena, Selva di Val Gardena, nonché le frazioni ladine denominate Oltretorrente, Roncadizza, Bulla appartenenti al comune di Castelrotto;

c) per la Provincia di Belluno, i comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo.

A tal fine, la Regione e le Province autonome destinano appositi finanziamenti per la tutela e la promozione della minoranza linguistica ladina".

7. All'art. 11

"Al primo comma la modifica di cui alla lettera a) è soppressa.

L'ultima frase del primo comma dell'art. 107 dello Statuto è sostituita dalle seguenti: "Due devono appartenere al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico ladino.

Nel caso in cui, in rappresentanza dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, non sia nominato nessun membro ladino, il Consiglio regionale nomina un appartenente a tale gruppo".

La lettera b) relativa al secondo comma dell'art. 107 dello statuto è così modificata: "Le parole "tedesco o ladino" vengono sostituite con le parole "tedesco e ladino".

L'ultima frase è stralciata".

**** * * * * *

BREVE RELAZIONE AGLI EMENDAMENTI

ART. 2

L'abbandono del sistema proporzionale netto risulterebbe pernicioso per i gruppi numericamente esigui e contrasterebbe con il principio della proporzionale etnica e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 356 del 1998.

ART. 4

La riserva, al gruppo linguistico ladino, di un posto alla vicepresidenza della Giunta provinciale ha senso solo se, parimenti, venga riservato un posto in Giunta. Non avrebbe alcun senso riservare un posto di vicepresidente della Giunta, se poi manca il diritto di far parte della Giunta.

ART. 6

Tale disposizione trova giustificazione proprio in considerazione del limitato numero di ladini presenti sul territorio della Provincia di Bolzano, i quali non avrebbero accesso alle amministrazioni locali se non mediante una deroga al criterio della composizione proporzionale dell'organo.

ART. 8BIS

L'esclusione dei ladini dal TAR – Sezione Autonoma di Bolzano è una delle discriminazioni più lampanti.

In ragione di ciò, è opportuno reintrodurre, quanto in precedenza espunto dal testo che è stato portato all'approvazione dalla Camera.

ART. 8TER

Si tratta di una mera estensione, alla luce del principio della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione), di quanto già previsto, in favore del solo gruppo linguistico tedesco, dall'art. 101 dello Statuto regionale.

ART. 10

Nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, non ci sono, più popolazioni ladine, ma una sola; inoltre, la minoranza linguistica ladina stanziata intorno al massiccio del "Sella" risulta tuttora bipartita tra la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Regione Veneto. In ragione di ciò, permane un'irragionevole discriminazione e disparità di trattamento, nei confronti della minoranza linguistica ladina residente nei tre comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo, la quale si vede negato l'accesso agli strumenti di tutela e di promozione, per contro, stabilmente previsti nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

ART. 11

Sempre quale corollario del principio della proporzionale etnica, anche i ladini hanno diritto alla riserva di un posto nella c.d. commissione dei dodici e nella c.d. commissione dei sei.

Ad un tanto, perciò, è volto il presente emendamento.

